

REGOLAMENTO COMUNALE

PER L'ESERCIZIO

DELL'ATTIVITÀ DI

ACCONCIATORE ED

ESTETISTA

Approvato con D.C.C. n. 69 del 20/12/2016.

Articolo 1 – Oggetto del Regolamento

1. Le norme del presente Regolamento disciplinano le seguenti attività, esercitate nel territorio del Comune:
 - Acconciatore, così come definito dalla normativa di settore;
 - Estetista, così come definito dalla normativa di settore.
2. Le fonti normative che, all'entrata in vigore del presente regolamento, disciplinano l'attività di acconciatore sono la Legge 17 agosto 2005 n. 174, la Legge 14 febbraio 1963 n. 161, la Legge 23 dicembre 1970 n. 1142, la Legge 29 ottobre 1984 n. 735 nelle parti compatibili con la Legge n. 174/2005, la Legge 2 aprile 2007 n. 40, la Legge regionale 30 dicembre 2009 n. 38, nonché le disposizioni del presente regolamento.
3. Le fonti normative che, all'entrata in vigore del presente regolamento, disciplinano l'attività di estetista sono la Legge 4 gennaio 1990 n. 1, la Legge Regionale 9 dicembre 1992 n. 54 e s.m.i., la Legge 2 aprile 2007 n. 40, il Regolamento regionale delle attività di solarium n. 6/R del 7 aprile 2003, il D.M. 15 ottobre 2015, n. 206, Apparecchi elettromeccanici per l'attività di estetica, nonché le disposizioni del presente regolamento.
4. Non rientrano nell'attività di estetista, e pertanto sono esclusi dal campo di applicazione del presente Regolamento:
 - a) i trattamenti che implicano prestazioni di carattere medico – curativo – sanitario, come ad esempio le attività di fisioterapista e podologo, disciplinate fra le professioni sanitarie svolte da personale in possesso di specifici titoli professionali;
 - b) le attività di grotte di sale, fish therapy.
5. L'installazione del solo bagno turco o della sola sauna nell'ambito di strutture ricettive autorizzate (alberghi, agriturismo, etc) e delle palestre

non configura l'attività di estetista, ferme restando tutte le responsabilità in capo all'esercente l'attività principale regolarmente svolta.

Articolo 2 - Attività consentite

1. Le attività di acconciatore e/o estetista possono essere svolte anche presso il domicilio dell'esercente a condizione:
 - che l'interessato presenti preventivamente la documentazione prescritta per l'avvio dell'attività;
 - che i locali siano conformi ai requisiti igienico-sanitari dei locali stabiliti dagli articoli successivi;
 - che l'esercente stesso consenta i controlli da parte degli organi competenti.
2. Le attività del presente regolamento possono essere, altresì, esercitate presso ospedali, case di cura, istituti assistenziali con ricovero permanente, comunità varie di cui all'articolo 7 del presente regolamento, previa presentazione della documentazione prescritta per l'avvio dell'attività, comprovata disponibilità dei locali e nel rispetto dei requisiti previsti dalla Legge 17 agosto 2005 n. 174, dall'articolo 2 della Legge 23 dicembre 1970 n. 1142 e della Legge 4 gennaio 1990 n. 1.
3. È ammesso in particolari situazioni (impossibilità del cliente di muoversi per impedimento fisico o in occasioni particolari quali matrimoni, sfilate di moda etc.) l'esercizio dell'attività presso il domicilio del cliente o presso la sede designata dal cliente a condizione che tali attività siano svolte in modo saltuario ed eccezionale da parte di coloro che sono titolari di attività legittimata in sede fissa, purché il servizio sia svolto nel rispetto delle vigenti disposizioni in materia fiscale e vi siano validi motivi di impedimento da parte del cliente di utilizzare la sede d'esercizio

dell'acconciatore o dell'estetista.

4. Le attività di cui all'articolo 1 del presente regolamento, esercitate a fini didattici su soggetti diversi dagli allievi, sono sottoposte alla preventiva presentazione della documentazione prescritta per l'avvio dell'attività, contenente le seguenti autocertificazioni:
 - a) che sono presenti tutti i requisiti previsti dall'articolo 3 comma 1;
 - b) che i soggetti che effettuano le prestazioni, ove non siano in possesso del relativo requisito professionale, non eseguono le attività predette se non sotto il diretto controllo di persona abilitata all'esercizio della professione;
 - c) che i locali e le attrezzature hanno i requisiti conformi alla vigente legislazione in materia di agibilità degli edifici ad uso scolastico, igiene del lavoro, prevenzione infortuni e prevenzione incendi;
 - d) che le prestazioni non sono effettuate in locali autorizzati all'esercizio di attività professionali.
5. I locali destinati ad attività didattica potranno essere anche adiacenti a locali in cui si esercita l'attività professionale, ma dovranno essere separati da essi in modo assoluto (ingressi e servizi igienici indipendenti, assenza di passaggi interni fra i diversi settori di attività).
6. Le attività di cui al presente regolamento esercitate temporaneamente in occasione di fiere, di iniziative dimostrative o di corsi di formazione o di aggiornamento organizzati da enti autorizzati o dalle Associazioni del comparto, devono essere svolte da persone in possesso dei requisiti professionali e nel rispetto delle disposizioni igienico sanitarie compatibili con il carattere temporaneo dell'evento ed eventualmente impartite dagli enti competenti.

Articolo 3 - Requisiti per esercitare l'attività

1. L'attivazione di un nuovo esercizio di acconciatore o estetista, od il trasferimento di sede degli stessi, o la modifica dell'attività, è subordinata alla presentazione al Comune della documentazione prescritta per l'avvio dell'attività, a condizione che sussistano i seguenti requisiti:
 - a) requisiti igienico-sanitari dei locali stabiliti dagli articoli successivi;
 - b) requisito della conformità dei locali ai requisiti urbanistici-edilizi;
 - c) requisito professionale, ottenuto nel rispetto della vigente normativa, che deve sussistere:
 - in caso di impresa individuale in capo al titolare dell'azienda o, in capo ad un responsabile tecnico con contratto conforme alla vigente normativa sul diritto del lavoro o a un familiare coadiuvante;
 - in caso di società in capo alla persona designata ad assumere la responsabilità tecnica: socio partecipante al lavoro, familiare coadiuvante, dipendente della società con contratto conforme alla vigente normativa sul diritto del lavoro;
 - d) disponibilità dei locali.
2. Per ogni sede dell'impresa esercente l'attività di acconciatore o di estetista deve essere designato almeno un responsabile tecnico, nella persona del titolare, di un socio partecipante al lavoro, di un familiare coadiuvante o di un dipendente dell'impresa con contratto conforme alla vigente normativa sul diritto del lavoro.
3. Il soggetto e/o i soggetti preposti in possesso del requisito professionale che assumono la responsabilità tecnica devono accettare l'incarico con apposita dichiarazione da presentarsi al Comune contestualmente alla

presentazione della documentazione prescritta per l'avvio dell'attività e garantire la presenza nell'esercizio durante l'orario di apertura. Nel caso di orari prolungati di apertura dell'esercizio dovranno essere nominati un numero sufficiente di responsabili tecnici idoneo a garantire sempre la presenza del responsabile tecnico nel rispetto della normativa sul diritto del lavoro.

4. Nel caso di cessazione dall'incarico, il responsabile tecnico deve darne tempestiva comunicazione al Comune.
5. Le attività di acconciatore ed estetista disciplinate dal presente regolamento possono essere svolte congiuntamente dallo stesso titolare negli stessi locali, previa presentazione della documentazione prescritta per l'avvio dell'attività alle condizioni di cui al presente articolo e con le seguenti prescrizioni:
 - il richiedente sia in possesso dei requisiti professionali previsti per le attività esercitate;
 - i locali dedicati alle differenti prestazioni dovranno essere chiaramente individuati;
 - possono essere in comune i bagni ed i locali non destinati ai trattamenti (attesa, reception).
6. Qualora il titolare ceda un ramo d'azienda le attività sono scisse ed a tal fine dovrà essere presentato il subingresso per una delle due attività. Ognuna delle attività deve rispettare i requisiti igienico-sanitari previsti, ed ognuno dei titolari deve essere in possesso dei necessari requisiti professionali.
7. Le attività di "acconciatore" ed "estetista" possono essere svolte anche in forma di imprese esercitate nella medesima sede. E' in ogni caso necessario che ognuna delle attività rispetti i requisiti igienico-sanitari

previsti, ed ognuno dei titolari sia in possesso dei necessari requisiti professionali. I locali e gli spazi dedicati alle differenti prestazioni devono essere separati e distinti, individuabili fisicamente anche mediante l'utilizzo di elementi stabili di arredo. Possono essere in comune alle attività i servizi igienici ed i locali non destinati ai trattamenti (attesa, reception).

8. Le attività di "acconciatore" ed "estetista" possono essere svolte anche congiuntamente a forme di impresa di oggetto diverso, esercitate nella medesima sede, a condizione che:
- sussistano i requisiti igienico sanitari e di sicurezza per entrambe le attività;
 - sia rispettata la destinazione d'uso urbanistica prevista dal PRGC vigente e la normativa edilizia;
 - i locali e gli spazi siano separati e distinti, individuabili fisicamente anche mediante l'utilizzo di elementi di arredo stabili.

Articolo 4 - Affido di poltrona /cabina

1. I titolari di attività di estetista o di acconciatore regolarmente in esercizio possono concedere in uso a terzi, in possesso dei requisiti professionali richiesti dalla vigente normativa, una poltrona o una cabina della propria attività e le attrezzature funzionali alla prestazione svolta.
2. I soggetti coinvolti nel rapporto contrattuale di "Affido di poltrona e/o di cabina" dovranno stipulare un contratto in forma scritta, nel quale siano stabiliti tutti i requisiti, i limiti, le modalità ed i contenuti delle rispettive obbligazioni, e nel quale sia evidenziato che le attività sono gestite in reciproca autonomia nel rispetto delle vigenti disposizioni nazionali e locali in materia contrattuale, giuslavoristica, fiscale, contabile, di

sicurezza igienico-sanitaria e dei luoghi di lavoro. Tale contratto dovrà essere depositato presso l'ufficio comunale competente unicamente alla comunicazione di avvio dell'attività.

3. Nella stipula dei contratti di affido di poltrona/cabina si dovrà tener conto delle superfici dei locali adibiti all'esercizio delle attività, che dovranno essere svolte nel rispetto dei limiti dimensionali previsti dall'art. 5.

Articolo 5 - Superfici minime dei locali da adibirsi all'esercizio delle attività

1. Oltre ai requisiti previsti dall'articolo 3, per l'apertura di nuovi esercizi e per i trasferimenti di quelli esistenti, sono fissate le seguenti superfici minime dei locali da adibire all'esercizio delle attività, esclusi cioè i locali accessori (ingressi, servizi, ripostigli, sale di attesa, eccetera):
 - a) acconciatori: metri quadri 10 per un solo posto di lavoro, metri quadri 4 in più per ogni posto di lavoro oltre il primo; si definisce posto di lavoro ogni poltrona attrezzata davanti allo specchio;
 - b) estetisti: metri quadri 14.
2. Per l'esercizio delle attività di estetista, è necessaria la dotazione di idoneo ed apposito spazio d'attesa.

Articolo 6 - Idoneità igienico sanitaria dei locali e delle attrezzature impiegate

1. I locali adibiti all'esercizio delle attività di acconciatore o estetista devono avere i requisiti dimensionali, igienici ed impiantistici di seguito indicati:

- a) l'altezza dei locali adibiti all'esercizio dell'attività deve rispettare la normativa vigente, fatte salve le deroghe da questa previste e fatti salvi i limiti più restrittivi previsti dalla normativa sull'igiene e sicurezza dei luoghi di lavoro;
 - b) superficie aero illuminante non inferiore a 1/8 della superficie del pavimento; l'aerazione può essere anche artificiale a mezzo di impianto aeraulico a fini di benessere conforme alla Norma Tecnica Italiana UNI 10339;
 - c) nei locali, in caso di miscelazione di sostanze tossiche volatili, deve essere garantita la presenza di cappa aspirante specifica;
 - d) i locali adibiti all'esercizio dell'attività sono considerati aperti al pubblico, fatti salvi i locali previsti dall'art. 8, e dovranno pertanto essere predisposti per consentire la fruizione degli spazi e delle attrezzature da parte di persone con limitate capacità motorie, nel rispetto delle prescrizioni normative e regolamentari relative all'accessibilità ovvero visitabilità ovvero adattabilità degli stessi.
2. Nel caso di nuove aperture e trasferimenti, i servizi igienici devono essere interni ai locali, in numero e posizione adeguati alle esigenze di privacy e comfort ed alla necessità di una facile e rapida pulizia. Qualora il locale sia inserito nelle aree A del vigente PRGC e non sia possibile la realizzazione del servizio igienico interno ai locali, attestato da relazione asseverata a firma di professionista abilitato (nella quale vengano espressamente identificati gli elementi strutturali ostativi alla realizzazione), è ammesso l'uso di servizi igienici esterni al locale, ubicati nel cortile condominiale o comunque facenti parte della stessa unità immobiliare con le seguenti prescrizioni:
- a possibilità di utilizzo del servizio igienico sia di uso esclusivo dell'attività di acconciatore/estetica dichiarato da attestazione

dell'amministratore del condominio; nel caso di impossibilità di uso esclusivo, adeguatamente motivata, dovrà essere garantito ed attestato da parte del titolare l'impegno a mantenere tale servizio igienico in idonee condizioni igieniche e di manutenzione dei locali;

- sia garantito il rispetto delle prescrizioni normative e regolamentari relative all'accessibilità ovvero visitabilità ovvero adattabilità degli stessi.

3. Nel caso di attività esistenti all'entrata in vigore del presente regolamento e/o subingressi nella titolarità, qualora non vengano effettuati interventi edilizi superiori alla manutenzione ordinaria, i servizi igienici possono essere mantenuti nella situazione già autorizzata.

4. Nel caso di ampliamenti e/o di ristrutturazione edilizia si applicano le specifiche previste al precedente punto 2. In tal caso dovrà essere trasmessa al Comune comunicazione di avvenuta modifica dei locali corredata da autocertificazione come indicato all'art. 3 comma 1.

5. Tutti i servizi, sia quelli interni che quelli esterni, devono essere corrispondenti alle seguenti prescrizioni:
- il pavimento di materiale solido, ben connesso, liscio, impermeabile, lavabile e disinfettabile (ovvero che resista all'azione dei comuni detergenti e disinfettanti);

- le pareti ricoperte di materiale ben connesso, lavabile e disinfettabile fino a metri 1,50;
- dotati di lavandino all'interno e di una tazza wc.

Gli stessi devono essere dotati, se dislocati all'interno dei locali adibiti all'attività di estetista e acconciatore, di antilatrina ventilata con porta.

6. Gli impianti elettrici e termoidraulici devono essere eseguiti nel rispetto delle norme di sicurezza degli impianti (Decreto Ministeriale n. 37/2008),

delle Norme CEI ed UNI.

7. Nel caso di locali interrati e seminterrati, qualora siano presenti lavoratori dipendenti o ad essi assimilati, deve essere richiesta deroga all'ASL competente per territorio ex Decreto Legislativo n. 81/2008.
8. Nei locali ad uso dell'esercizio ed in quelli accessori i pavimenti devono essere di materiale solido, ben connesso, liscio, impermeabile, lavabile e disinfettabile, che mantenga tale caratteristica nel tempo, le pareti devono essere ricoperte da adeguato materiale lavabile, fino a metri 1,80.
9. Nei locali di lavoro i lavandini devono essere dotati di acqua potabile di condotte, muniti di sifone ad acqua o di altri sistemi equivalenti, e devono essere dotati di scarico diretto nelle tubature allacciate alla fognatura nera comunale nel rispetto delle normative vigenti.
10. I lavatesta devono essere ad acqua corrente con dispositivo per lo scarico diretto nelle tubature.
11. Il taglio e l'acconciatura devono avvenire su capelli puliti mediante lavatura.
12. Coloro che non avessero attuato la lavatura al proprio domicilio dovranno provvedere presso l'acconciatore stesso. Questi è autorizzato a rifiutare il servizio su capelli non puliti.
13. Gli esercizi nei quali si usino solventi volatili ed infiammabili devono essere provvisti di un deposito separato dal locale di lavoro; tali prodotti dovranno essere utilizzati seguendo scrupolosamente le indicazioni della casa produttrice e comunque utilizzati in appositi recipienti in locali adeguatamente aerati per un facile e rapido ricambio d'aria.
14. Non devono tenersi nei locali di lavoro quantità di sostanze infiammabili o potenzialmente tossiche superiori a quelle strettamente necessarie al

servizio in corso (Decreto Legislativo n. 81/2008).

15. Tutti gli esercizi dove vengono svolte le attività disciplinate dal presente regolamento devono essere dotati di contenitori chiudibili, lavabili e disinfettabili, per la biancheria usata e di un armadio a destinazione esclusiva con sportelli per quella pulita, nonché di recipienti muniti di coperchio con apertura a pedale o di coperchio con apertura basculante per la raccolta dei rifiuti urbani; per lo smaltimento di rifiuti speciali dovrà essere prevista apposita convenzione con aziende specializzate. In relazione alla particolare attività svolta può essere ritenuto necessario un apposito locale ove posizionare tali contenitori.
16. Tutti gli esercizi devono essere forniti di asciugamani e biancheria in quantità sufficiente onde poter essere ricambiata ad ogni servizio; di rasoi, di forbici, di pennelli ed accessori in proporzione all'importanza dell'esercizio stesso ed al numero di lavoratori.
17. Tutti gli esercizi devono essere dotati di un armadietto contenente materiale per il pronto soccorso. Dovrà essere anche disponibile un mezzo di comunicazione urgente per soccorso medico.
18. Nei locali o cabine dove si effettuano trattamenti che comportano la permanenza del solo utente (sauna, bagno turco, idromassaggio, solarium, ecc.) deve essere facilmente raggiungibile un campanello di chiamata a meno che tale dispositivo non sia integrato nell'apparecchiatura.
19. Il mobilio e l'arredamento devono essere tali da permettere una completa pulizia giornaliera ed una periodica disinfezione; gli esercizi per l'attività di acconciatore devono essere forniti di sedili di materiale lavabile.
20. Nel caso gli schienali dei sedili siano muniti di appoggia capo, lo stesso deve essere ricoperto di carta o asciugamani da cambiare per ogni

persona.

21. Al titolare dell'attività ed al responsabile tecnico, se soggetto diverso dal titolare, incombe l'obbligo e la responsabilità dell'osservanza delle seguenti norme igieniche, valide per tutti coloro che impiegano, per scopo professionale, strumenti taglienti e/o aghi, anche per attività estetiche:

- a) l'esercizio ed i locali annessi devono essere tenuti con massima pulizia e disinfettati periodicamente;
- b) il personale deve osservare costantemente le più scrupolose norme di pulizia personale ed igiene, con speciale riguardo alle mani ed alle unghie, ed indossare un abbigliamento da lavoro sempre in stato di perfetta nettezza;
- c) prima di iniziare ciascun servizio, l'addetto al servizio stesso deve lavarsi accuratamente le mani con acqua e sapone;
- d) nelle attività che prevedono un contatto diretto e manuale, la parte da trattare deve essere abbondantemente lavata con acqua e sapone e accuratamente disinfettata prima di ogni trattamento;
- e) per ogni cliente deve essere utilizzata sempre biancheria pulita, lavata ad alta temperatura;
- f) le persone manifestamente affette da eruzioni o lesioni cutanee evidenti e simili possono essere servite previa esibizione di certificazione medica dalla quale risulti la non contagiosità;
- g) tutti gli attrezzi occorrenti per l'esercizio delle attività devono essere tenuti con la massima pulizia e, dopo accurato lavaggio ed asciugatura, devono essere idoneamente disinfettati. Gli strumenti taglienti e/o aghi, destinati a venire a contatto con superfici cutanee integre o lese e/o annessi cutanei, qualora non siano monouso, prima

di essere riutilizzati devono subire i sotto indicati trattamenti di pulizia, sterilizzazione o disinfezione ad alto livello secondo la procedura e nell'ordine riportati; deve essere sottoposto immediatamente a tali trattamenti ogni altro strumento, come le forbici per il taglio dei capelli, che sia venuto accidentalmente a contatto con il sangue anche se in modo apparentemente insignificante. Conservare gli strumenti sterilizzati o disinfettati ad alto livello in appositi contenitori chiusi, lavabili e disinfettabili fino alla nuova utilizzazione.

PROCEDURA DI PULIZIA, STERILIZZAZIONE O DISINFEZIONE DI ALTO LIVELLO: Fase 1: preliminare al trattamento di sterilizzazione o disinfezione ad alto livello.

E' obbligatoria in quanto indispensabile per il successo del trattamento di sterilizzazione o disinfezione ad alto livello.

1) Immergere gli strumenti in una soluzione detergente disinfettante per almeno 30 minuti. Tale pratica scioglie eventuale materiale organico presente e protegge il personale dall'esposizione a microrganismi presenti nel materiale organico; per ridurre i tempi dell'operazione possono essere utilizzati apparecchi ad ultrasuoni, in tal caso sono sufficienti 3÷4 minuti.

2) Lavare e spazzolare con apposito spazzolino; tale operazione rimuove ed allontana eventuale materiale organico presente e riduce la carica microbica.

3) Sciacquare sotto acqua corrente ed asciugare con salvietta a perdere.

Fase 2: di sterilizzazione o disinfezione ad alto livello.

La sterilizzazione provoca la distruzione di tutti i microrganismi sia patogeni che non patogeni.

Si può realizzare con il metodo fisico attraverso il calore:

- vapore sotto pressione: autoclave a 120°C per un minimo di 20 minuti;
- a calore secco: stufa a secco a 170°C per 2 ore;

- ad alte temperature: sfere di quarzo a 230°C per 2 secondi; la sterilizzazione con sfere di quarzo è indicata per piccoli oggetti (punte).

Nel caso di materiali non trattabili con il calore è necessario che gli stessi vengano sottoposti ad un trattamento di disinfezione ad alto livello di tipo chimico preceduto dalla fase preliminare di pulizia sopra descritta; i prodotti consigliati possono essere i composti che liberano il cloro, in particolar modo per la sua praticità la clorammina, disponibile in polvere e compresse da sciogliere in acqua nella proporzione di 20 grammi per litro, i composti quaternari dell'ammonio e la clorexidina.

Per le modalità d'uso seguire sempre le indicazioni di concentrazione, tempi di contatto, durata della soluzione, fornite dalle ditte produttrici. Seguire inoltre le indicazioni fornite dalle ditte produttrici riguardo a cautele di uso e di detenzione, limitazione d'uso, per i vari materiali. Gli apparecchi a raggi U.V. (apparecchi a luce blu) possono solo essere utilizzati, qualora se ne sia in possesso, per la conservazione degli strumenti già trattati;

- h) è assolutamente vietato riutilizzare gli strumenti monouso; gli strumenti riutilizzabili non possono essere adoperati per due clienti diversi, se non dopo l'avvenuta sterilizzazione o disinfezione;
- i) in caso di puntura o di taglio accidentale, di una certa entità, è necessario che la persona ferita sia sottoposta a controllo medico;
- l) dopo la rasatura della barba deve essere assicurata ai clienti la possibilità di lavarsi con abbondante acqua corrente e la possibilità che la superficie rasata sia spruzzata con soluzione alcoolica al 50% o con altri appositi idonei preparati disinfettanti;
- m) le spazzole che servono per i capelli devono essere accuratamente lavate e disinfettate dopo ogni servizio;
- n) per spargere talco si deve esclusivamente fare uso di polverizzatore; è

- proibito l'uso di piumini;
- o) le tinture, i fissativi e gli altri preparati dovranno rispondere ai requisiti prescritti dalle norme vigenti in materia, e manipolati con l'utilizzo di guanti monouso;
 - p) i procedimenti di lavorazione, nei quali vengono impiegati prodotti o solventi, le cui esalazioni possono risultare fastidiose o nocive, devono essere sempre seguiti da rapide ed abbondanti aerazioni dell'ambiente;
 - q) il confezionamento di prodotti che comportano la miscelazione di più componenti con l'emanazione di vapori o sostanze volatili secondarie, deve avvenire in condizioni di aspirazione localizzata con velocità di captazione di almeno 0,5 m/sec. alla cappa e possibilmente con cappa chiusa; in caso di esercizi che non hanno dipendenti, l'obbligatorietà di disporre di una cappa o di altre idonee apparecchiature per l'aspirazione dei vapori è collegata con il tipo e le modalità di utilizzo (e frequenza) dei prodotti cosmetici impiegati. In ogni caso le modalità di lavorazione ed i relativi rischi vanno esplicitamente dichiarati sul documento di valutazione del rischio, sotto la completa responsabilità del gestore;
 - r) durante l'applicazione e l'uso di liquidi infiammabili si deve evitare che nell'esercizio siano accese fiamme libere;
 - s) gli strumenti taglienti monouso devono essere raccolti in contenitori rigidi protettivi;
 - t) tutti i prodotti cosmetici devono essere contenuti in recipienti etichettati secondo la normativa vigente;
 - u) gli addetti devono essere informati dei rischi specifici cui sono esposti e delle misure necessarie per prevenire i danni derivanti da tali rischi;
 - v) devono essere forniti agli addetti i necessari mezzi di protezione individuale, ad esempio guanti di vinile, di latex, di gomma secondo i diversi utilizzi durante le operazioni di pulizia e disinfezione dei locali e delle attrezzature, idonei occhiali protettivi per utilizzo laser, ecc..
 - z) a salvaguardia dei diritti degli utenti:

- devono essere loro fornite chiare e complete informazioni relative ai trattamenti cui si sottopongono;
 - deve essere curata l'esposizione di cartelli con raccomandazioni - avvertenze e avvisi di protezione - controindicazioni e cautele d'uso;
 - devono essere forniti mezzi di protezione personale come ciabatte ad uso individuale per i trattamenti di sauna, idonei occhiali protettivi, ben aderenti, per trattamenti UV (se non monouso da sostituire appena mostrino segni di deterioramento), idonei occhiali protettivi per trattamenti laser, eccetera.
22. Le acque reflue provenienti dalle attività di acconciatore o estetista debbono essere paragonate ad attività di prestazioni di servizi e sono da considerarsi, ai sensi dell'articolo 14, secondo comma, punto B, della Legge Regionale 26 marzo 1990 n. 13, assimilabili a quelle provenienti dagli insediamenti abitativi e pertanto classificabili nella classe A del predetto articolo 14, purché rientrino nei limiti di accettabilità di cui all'allegato 3 della predetta Legge Regionale n. 13/1990. Qualora detti scarichi siano tributari di pubblica fognatura sono ammessi nell'osservanza dei Regolamenti emanati dall'Ente gestore dell'impianto di depurazione della pubblica fognatura stessa.
23. Lo smaltimento dei rifiuti dovrà essere conforme a quanto previsto dalle normative vigenti in materia.

Articolo 7 - Requisiti igienici per le attività svolte presso ospedali, case di cura, istituti assistenziali con ricovero permanente e comunità varie

1. Nel caso di attività esercitata in sede fissa all'interno di ospedali, case di cura, istituti assistenziali con ricovero permanente e comunità varie dovranno essere rispettati i requisiti previsti negli articoli 5 e 6 del presente regolamento. Il servizio igienico potrà essere nelle vicinanze,

anche non ad uso esclusivo.

2. Fermo restando il divieto delle attività oggetto del presente regolamento in forma ambulante, le stesse possono essere esercitate a domicilio presso ospedali, case di cura, istituti assistenziali con ricovero permanente e comunità varie, purché l'esercente si uniformi a tutte le prescrizioni igienico-sanitarie dettate dal presente regolamento.
3. Gli strumenti dell'attività professionale per dette incombenze devono essere di tipo monouso e, ove non possibile, conservati in apposita custodia, costruita con materiale facilmente lavabile e disinfettabile; devono essere accuratamente disinfettati dopo il singolo uso e devono essere adibiti esclusivamente per l'esercizio sulle persone assistite.

Articolo 8 - Requisiti igienici per l'attività svolta nel domicilio dell'esercente

1. Le attività disciplinate dal presente regolamento possono essere esercitate, previa presentazione della documentazione prescritta per l'avvio dell'attività, presso il domicilio dell'esercente e qualora rispondano, dal punto di vista igienico-sanitario, ai seguenti requisiti:
 - a) i locali riservati all'attività dovranno essere nettamente separati ed indipendenti dai locali adibiti ad uso abitazione e dotati di servizi igienici propri ed accessibili esclusivamente dai locali utilizzati dall'attività, i servizi igienici dovranno possedere le caratteristiche di cui all'articolo 6, per quanto attiene al pavimento, alle pareti, al lavandino ed alla tazza wc;
 - b) la dimensione dei locali utilizzati per l'attività dovrà rispettare le vigenti disposizioni in materia edilizia.

2. I rifiuti ottenuti dalle lavorazioni devono essere raccolti in appositi recipienti di materiale lavabile e disinfettabile, muniti di coperchio con apertura a pedale o di coperchio con apertura basculante e conservati per il periodo strettamente necessario in un vano chiuso e separato, ovvero in un armadio di materiale facilmente lavabile e disinfettabile, entrambi esclusivamente destinati allo scopo.

Articolo 9 - Altre disposizioni igienico sanitarie

1. Per esigenze profilattiche ed igieniche che si evidenziassero occasionalmente il Servizio di Igiene e Sanità Pubblica dell'A.S.L. competente potrà prescrivere tutti gli accorgimenti, norme ed indicazioni atte allo scopo e ad osservanza delle vigenti disposizioni in materia di igiene e sanità, sia per i locali che per gli impianti igienico sanitari e le attrezzature.
2. Eventuali modifiche alla disciplina dei requisiti igienico-sanitari per l'esercizio delle attività di acconciatore e di estetista potranno essere approvate con delibera di Giunta, previo parere conforme dei competenti organi tecnici dell'A.S.L..

Articolo 10 - Sospensione e decadenza

1. Ogni sospensione o cessazione di attività, deve essere tempestivamente segnalata al Comune.
2. Qualora la sospensione dell'attività si protragga oltre l'anno verrà disposta d'ufficio la decadenza del titolo legittimante l'attività.
3. L'attività è soggetta a sospensione qualora venga accertata l'inosservanza delle prescrizioni e dei requisiti previsti per l'esercizio

dell'attività sancite dalla legge e dal presente regolamento, previa diffida all'interessato ad adeguarsi entro un termine non inferiore a 10 giorni. Qualora entro 180 giorni le carenze riscontrate non vengano rimosse, è disposta la chiusura dell'esercizio.

Articolo 11 – Obblighi di esposizione

1. Nei locali di esercizio deve essere esposta la copia del titolo legittimante, riportante il nome del titolare, la/le attività esercitate, il nome del responsabile tecnico, la tabella delle tariffe delle prestazioni professionali praticate e qualunque altro atto od avviso che l'Autorità Sanitaria ritenga utile ai fini della tutela della salute pubblica.
2. Deve inoltre essere esposto, in modo visibile anche dall'esterno dell'esercizio durante l'apertura del medesimo, un cartello riportante l'orario di attività.
3. L'orario deve essere conforme a quello stabilito con ordinanza del Sindaco.

Articolo 12 - Vigilanza

1. Agli effetti dell'applicazione del presente regolamento, gli appartenenti al Corpo di Polizia Municipale, al servizio di Igiene Pubblica e qualsiasi autorità cui siano attribuiti poteri di accertamento, possono accedere nei locali in cui si svolgono le attività di cui all'articolo 1, ai sensi e con le modalità previste dalla legge in materia di controlli in forma di accesso sui locali delle imprese e dai provvedimenti di essa attuativi.

Articolo 13 – Sanzioni

1. Le trasgressioni alle norme del presente regolamento sono accertate e punite secondo le procedure previste dalla L. 24.11.1981 n. 689. Le autorità competenti ad erogare le sanzioni, salvo quanto diversamente previsto da speciali disposizioni di legge sono, ognuna per le proprie competenze, le autorità cui sono attribuiti i poteri di accertamento.
2. L'esercizio dell'attività di estetista effettuato senza la presentazione della documentazione prescritta per l'avvio dell'attività è sanzionato ai sensi dell'articolo 12 comma 2 della Legge 4 gennaio 1990 n. 1 con una sanzione da Euro 516,46 ad Euro 1.032,91. Gli organi di accertamento trasmettono segnalazione al competente settore comunale che adotta un provvedimento di immediata cessazione dell'attività abusiva.
3. Nei confronti di chi esercita l'attività di estetista senza i requisiti professionali di cui all'articolo 3 della Legge 1/1990 è inflitta la sanzione amministrativa da € 516,46 a € 2.582,28. Gli organi di accertamento trasmettono segnalazione al competente ufficio comunale che adotta un provvedimento di immediata sospensione dell'attività fino alla nomina di un nuovo responsabile tecnico in possesso dei requisiti professionali che accetta l'incarico con apposita dichiarazione da inviare al competente ufficio comunale.
4. L'esercizio dell'attività di acconciatore effettuato senza la presentazione della documentazione prescritta per l'avvio dell'attività è sanzionato ai sensi dell'articolo 5 della Legge n. 174/2005, con sanzione amministrativa pecuniaria da Euro 250,00 ad Euro 5.000,00. Gli organi di accertamento trasmettono segnalazione al competente ufficio comunale che adotta un provvedimento di immediata cessazione dell'attività abusiva.
5. Nei confronti di chiunque svolga trattamenti o servizi di acconciatura in

assenza di uno o più requisiti o in violazione delle modalità previste dalla legge 174/2005, sono inflitte sanzioni amministrative pecuniarie da parte delle autorità competenti per importi non inferiori a 250,00 e non superiori a 5.000,00 euro. Gli organi di accertamento trasmettono segnalazione al competente ufficio comunale che adotta un provvedimento di immediata sospensione dell'attività fino alla nomina di un nuovo responsabile tecnico in possesso dei requisiti professionali che accetta l'incarico con apposita dichiarazione da inviare al competente ufficio comunale.

6. Nei confronti di chi esercita le attività di cui al presente Regolamento in carenza dei requisiti previsti è inflitta la sanzione amministrativa da € 50,00 a €500,00.